



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Fonti sovranazionali e diritto penale

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 4-5 MARZO 2025

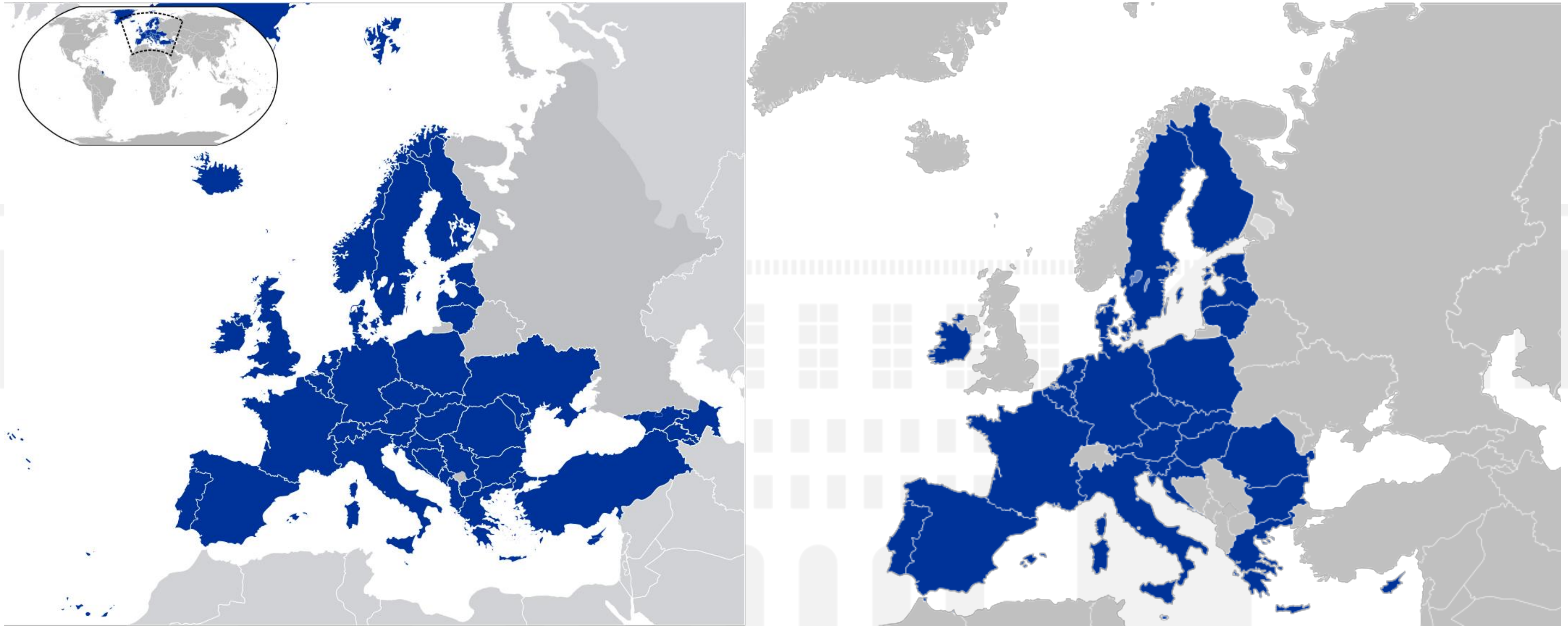
Insegnamento di «Diritto penale internazionale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

DIRITTO PENALE E FONTI SOVRANAZIONALI

I DIVERSI VERSANTI DELL'INFLUENZA DELLE FONTI SOVRANAZIONALI IN AMBITO PENALE

- Tutela sovranazionale dei diritti fondamentali e diritto penale
- Competenze penali sovranazionali
- L'influsso delle fonti sovranazionali sulle norme penali interne

DIRITTO PENALE E FONTI SOVRANAZIONALI





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Tutela sovranazionale dei diritti fondamentali e diritto penale

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948



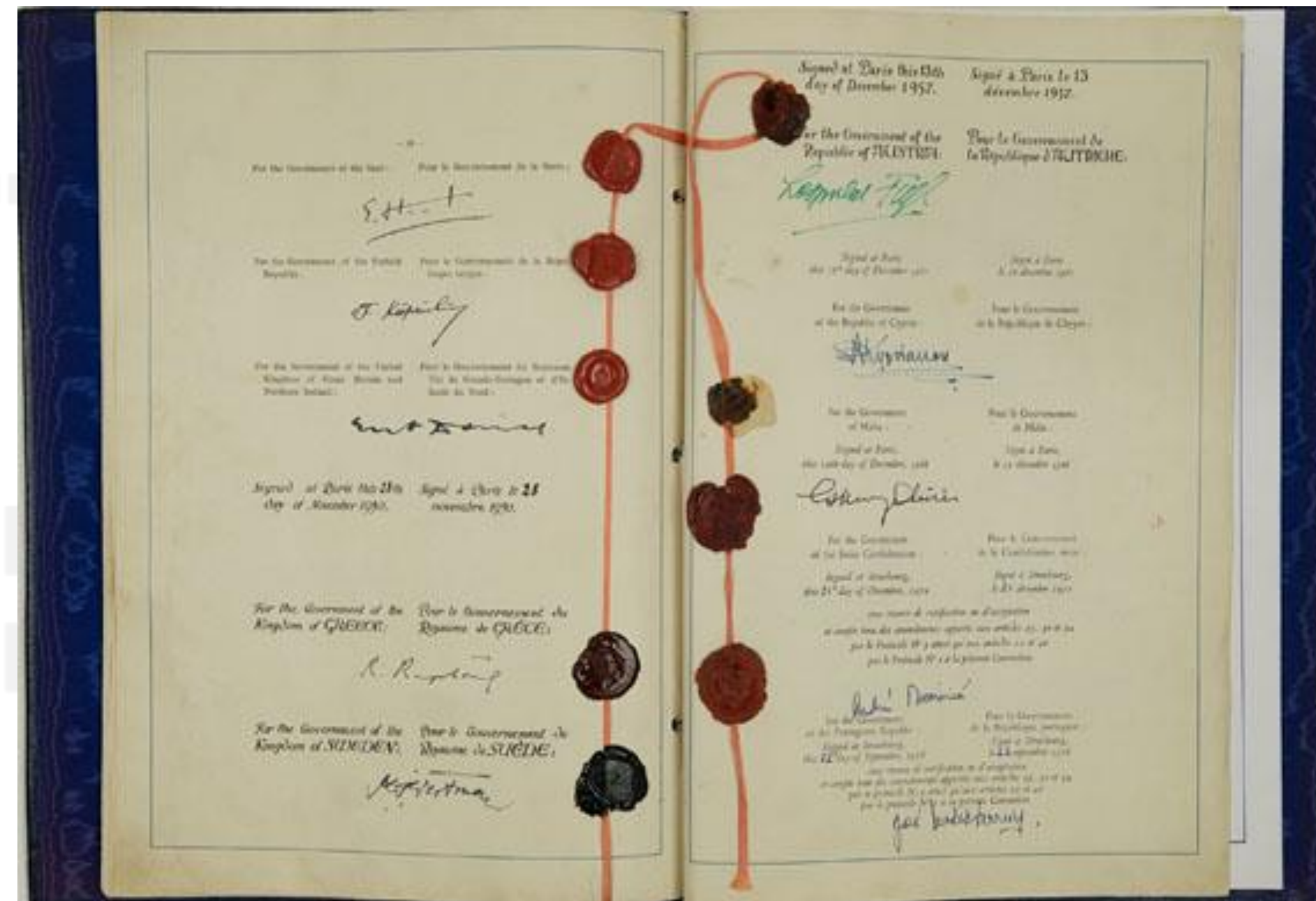
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Convenzione europea dei dei diritto dell'uomo del 4 novembre 1950



TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 1 CEDU – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000



TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 51 CDFUE – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Corte europea dei dei diritto dell'uomo



Corte di giustizia dell'Unione europea



CORTE EUROPEA DEI DIRITTO DELL'UOMO

Articolo 34 CEDU – Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

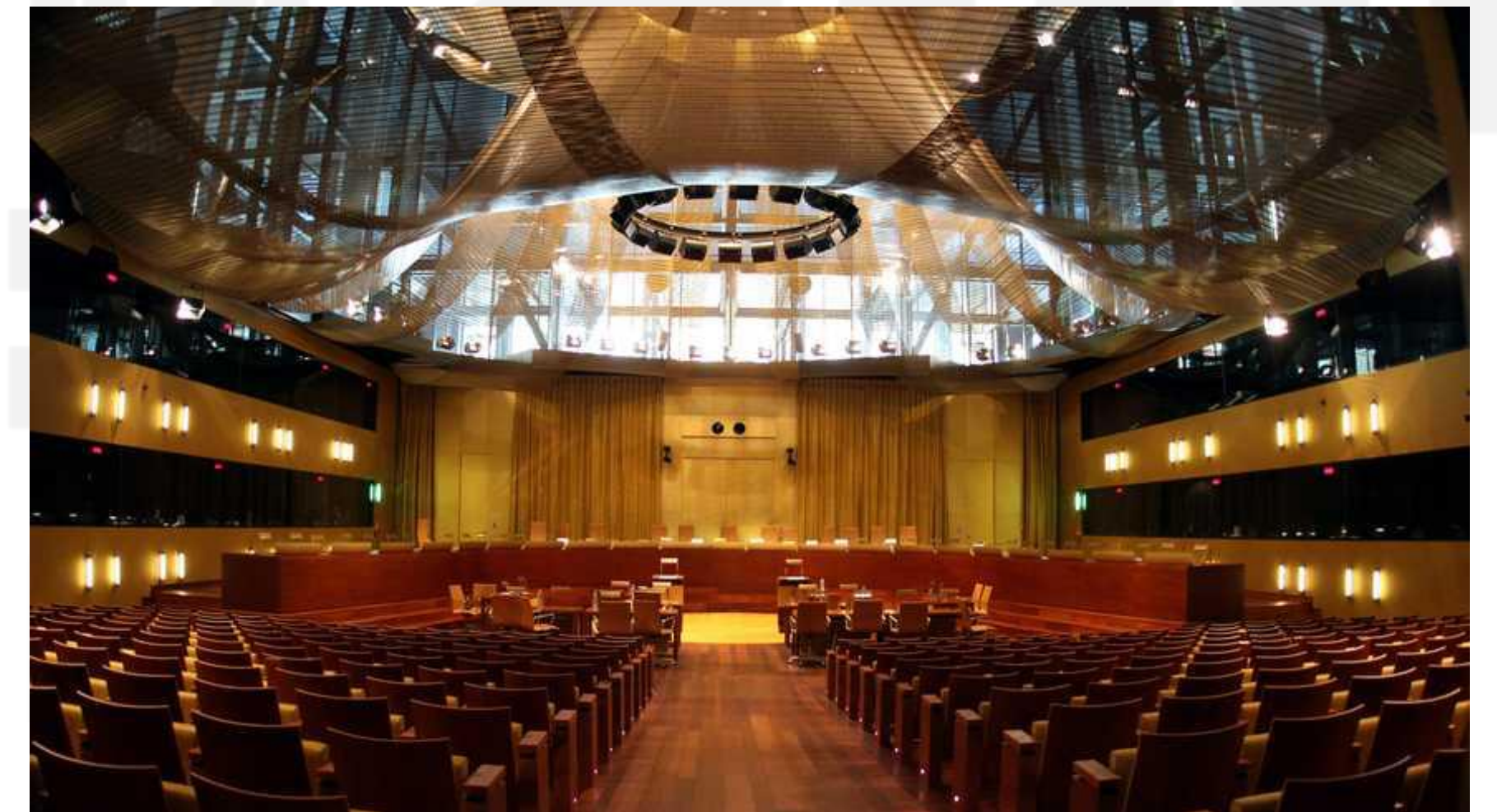


CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 267 – Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 267 – Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

I due versanti delle intersezioni tra diritto penale e *human rights law*

- i diritti fondamentali e le garanzie espressamente riferiti in materia penale e processual-penale
- l'influsso dei diritti e delle libertà fondamentali generali sul diritto penale
 - come limite allo *ius puniendi*
 - come motore della criminalizzazione

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 3 CEDU – Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
 - c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
 - d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 7 CEDU – Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 2 Protocollo 7 CEDU – Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 3 Protocollo 7 CEDU – Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 4 Protocollo 7 CEDU – Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 2 CDFUE – Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 4 CDFUE – Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 5 CDFUE – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 47 CDFUE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 48 CDFUE – Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 49 CDFUE – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO PENALE

Art. 50 CDFUE – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Le competenze penali a livello sovranazionale

LA COMPETENZA PENALE DELLE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI

Convenzioni ONU

1. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006;
2. Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare del 13 aprile 2005;
3. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 9 dicembre 2003;
4. Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000;
5. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999;
6. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo del 15 dicembre 1997;
7. Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari del 4 dicembre 1989;
8. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

LA COMPETENZA PENALE DELLE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI

Convenzioni ONU

9. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984;
10. Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi del 17 dicembre 1979;
11. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici del 14 dicembre 1973;
12. Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid del 30 novembre 1973;
13. Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968;
14. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948.

LA COMPETENZA PENALE DELLE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI

Convenzioni Unesco

1. Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 14 novembre 1970;

Convenzioni OCSE

1. Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997;

LA COMPETENZA PENALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

1. Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche del 12 maggio 2002;
2. Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali del 19 maggio 2017;
3. Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 22 ottobre 2015;
4. Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015;
5. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014;
6. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica del 28 ottobre 2011;
7. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011;
8. Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;

LA COMPETENZA PENALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

9. Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16 maggio 2005;
10. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;
11. Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005;
12. Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione del 15 maggio 2003;
13. Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 15 maggio 2003;
14. Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici del 28 gennaio 2003;
15. Convenzione sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001;
16. Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999;
17. Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale del 4 novembre 1998;
18. Accordo sul traffico illecito via mare, che applica l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 31 maggio 1995;

LA COMPETENZA PENALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

19. Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990;
20. Protocollo alla Convenzione sull'insider trading dell'11 settembre 1989;
21. Convenzione sull'insider trading del 20 aprile 1989;
22. Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali del 23 giugno 1985;
23. Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977;
24. Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra 25 gennaio 1974.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Titolo V – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capo 1 – Disposizioni generali

Capo 2 – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

Capo 3 – Cooperazione giudiziaria in materia civile

Capo 4 – Cooperazione giudiziaria in materia penale

Capo 5 – Cooperazione di polizia

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

L'evoluzione giurisprudenziale e la rincorsa legislativa

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, *C.D. MAIS GRECO*

1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso l'accertamento ed il versamento alla Comunità delle risorse proprie fraudolentemente sottratte al bilancio comunitario per effetto dell'importazione dalla Jugoslavia in Grecia, senza applicazione di alcun prelievo, di determinate partite di granoturco, successivamente esportate verso un altro paese membro della Comunità come prodotti di origine greca, e avendo rifiutato di adottare altri provvedimenti adeguati, è venuta meno agli obblighi imposti dal diritto comunitario.

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, *C.D. MAIS GRECO*

2. Alla fine del 1986 la Commissione, dopo aver condotto un'approfondita inchiesta avviata a seguito di informazioni acquisite, è giunta alla conclusione che due carichi di granoturco esportati dalla Grecia in Belgio dalla società ITCO, nel maggio 1986, erano costituiti, in realtà, da granoturco importato dalla Jugoslavia, mentre erano stati ufficialmente dichiarati dalle autorità elleniche come granoturco di origine greca. Non era stato applicato, quindi, alcun prelievo agricolo, destinato al finanziamento delle risorse proprie della Comunità. Secondo la Commissione, detta frode sarebbe stata perpetrata grazie alla complicità di alcuni funzionari greci, mentre diversi funzionari avrebbero preparato, a posteriori, documenti falsi e rilasciato dichiarazioni non veritiere nel tentativo di dissimulare la frode stessa.

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, *C.D. MAIS GRECO*

11. Va ricordato che, in virtù dell'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), tutte le importazioni di granturco nella Comunità sono assoggettate ad un prelievo « uguale (...) al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif». Tale prelievo agricolo rientra nel novero delle entrate che, ai sensi della decisione 70/243 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (GU L 94, pag. 19), costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio della Comunità stessa. Infine, il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 2891, recante applicazione della citata decisione 21 aprile 1970 (GU L 336, pag. 1), prevede che gli Stati membri accertino e mettano a disposizione della Commissione le risorse proprie, iscrivendo a credito i relativi importi su di un conto intestato alla medesima al più tardi entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato.

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, C.D. MAIS GRECO

12. Si deve rilevare che secondo le circostanziate deduzioni della Commissione, non contraddette dai documenti del fascicolo, il granoturco, imbarcato sulle navi *Alfonsina* e *Flamingo* dirette in Belgio ed ufficialmente dichiarato dalle autorità elleniche all'atto dell'esportazione come prodotto di origine greca, era costituito, in realtà, da granoturco jugoslavo precedentemente importato dalla Jugoslavia.

13. Senza che la Corte debba pronunciarsi sulle circostanze nelle quali i documenti ufficiali sono stati emessi né sulle responsabilità nelle quali sono incorsi i loro autori, è sufficiente rilevare che in tal modo si è potuta eludere l'esazione dei prelievi agricoli applicabili all'atto delle importazioni in Grecia del granoturco jugoslavo, nel maggio 1986, per un importo, non concertato, di 447 053 406 DR.

14. Avendo omesso di accertare, a titolo di risorse proprie della Comunità, i relativi diritti e di mettere gli stessi a disposizione della Comunità al più tardi entro il 20 luglio 1986, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dei citati regolamenti nn. 2727/75 e 2891/77.

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, *C.D. MAIS GRECO*

22. Secondo la Commissione, l'art. 5 del trattato impone agli Stati membri di irrogare agli autori di violazioni del diritto comunitario le stesse sanzioni vigenti per le violazioni al diritto nazionale. La Repubblica ellenica sarebbe venuta meno a detto obbligo, omettendo di avviare i procedimenti penali o disciplinari previsti dall'ordinamento interno nei confronti degli autori della frode e di tutti coloro che hanno collaborato a perpetrarla e ad occultarla.

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, *C.D. MAIS GRECO*

Articolo 5 TCE

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.

Articolo 4 TUE

3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

CGUE, C-68/88, 21 SETTEMBRE 1989, *C.D. MAIS GRECO*

23. Al riguardo, si deve rilevare che, qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l'art. 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario.

24. A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 325 TFUE

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Titolo V – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capo 1 – Disposizioni generali

Capo 2 – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

Capo 3 – Cooperazione giudiziaria in materia civile

Capo 4 – Cooperazione giudiziaria in materia penale

Capo 5 – Cooperazione di polizia

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 67 TFUE

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 67 TFUE

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 68 TFUE

1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 69 TFUE

1. Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 76 TFUE

1. Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:

a) su proposta della Commissione, oppure

b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Titolo V – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capo 4 – Cooperazione giudiziaria in materia penale

- Art. 82: cooperazione giudiziaria; competenza in materia processual-penale
- Art. 83: competenza penale
- Art. 84: prevenzione della criminalità
- Art. 85: Eurojust
- Art. 86: EPPO

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

- Competenza penale autonoma: Art. 83.1 TFUE
- Competenza penale accessoria: Art. 83.2 TFUE
- Altre competenze penali al di fuori dell'Art. 83 TFUE?

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 83 TFUE

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la **procedura legislativa ordinaria**, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 83 TFUE

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Competenza penale autonoma

Estensione dell'elenco delle sfere di criminalità

Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio del 28 novembre 2022 relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Competenza penale autonoma

- 1) Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
- 2) Direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
- 3) Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;
- 4) Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea;
- 5) Direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio;
- 6) Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la Decisione 2005/671/GAI del Consiglio;

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Competenza penale autonoma

- 7) Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;
- 8) Direttiva (UE) 2019/713 del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.
- 9) Direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673
- 10) Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
- 11) Direttiva (UE) 2024/1712 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Competenza penale autonoma

- 1) Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 maggio 2023 sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
- 2) Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2024 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 83 TFUE

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 83 TFUE

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Competenza penale accessoria

- 1) Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (Direttiva abusi di mercato)
- 2) Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF)
- 3) Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Competenza penale accessoria

1) Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2023 che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttive che si basano su competenza penale autonoma e accessoria

1) Direttiva (UE) 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Art. 86 TFUE

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Art. 86 TFUE

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, **gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1**, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Art. 86 TFUE

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)



LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Art. 325 TFUE

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Corte di giustizia dell'Unione europea, C-105/14, 8 settembre 2015, *Taricco*

39. Se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all'articolo 325 TFUE (v., in tal senso, sentenza Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA.

LA COMPETENZA PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il tema della protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

«Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2»

LA COMPETENZA «PENALE» DELL'UNIONE EUROPEA

L'ampio ricorso alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali

Art. 103 TFUE

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
 - a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102, comminando ammende e penali di mora;

LA COMPETENZA «PENALE» DELL'UNIONE EUROPEA

L'ampio ricorso alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 23 – Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 2;

...

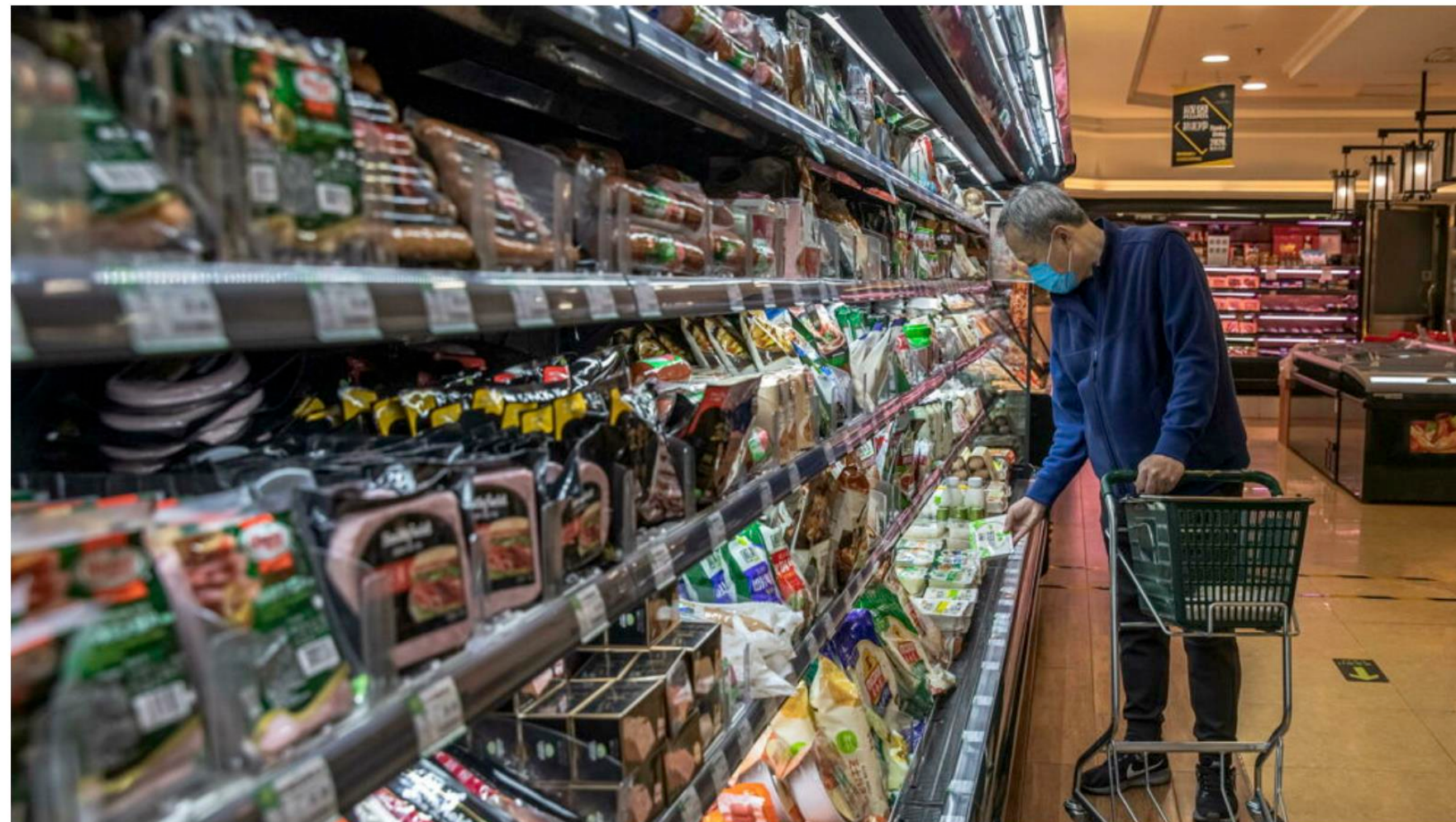
LA COMPETENZA «PENALE» DELL'UNIONE EUROPEA

L'ampio ricorso alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali

ANTITRUST

Maxi multa Ue al gigante italiano delle conserve: "Ha creato cartello per spartirsi mercato europeo"

La Commissione ha inflitto ammende pari a 20 milioni al gruppo che commercializza marchi come Valfrutta, Cirio e Yoga: "Consumatori hanno pagato prezzi più alti per 13 anni"



Google: Tribunale Ue conferma condanna e multa da 4,1 mld, la più alta mai inflitta

La sanzione per abuso di posizione dominante. Google: Android ha creato più scelta per tutti, siamo delusi. Bruxelles: studieremo sentenza

14 settembre 2022

LA COMPETENZA «PENALE» DELL'UNIONE EUROPEA

L'ampio ricorso alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOCT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it